

## Statuti

### I Generalità

<p>Articolo 1 Nome e sede</p>	<p><b>sclerodermie.ch</b> è un'associazione a scopo non lucrativo nel senso dell'articolo 60 e successivi del codice civile svizzero. Sotto questo nome si presenta l'Associazione Svizzera della Sclerodermia, abbreviata ASS.</p> <p>L'ASS è un'organizzazione nazionale per gli ammalati<sup>1</sup> colpiti da sclerodermia o da una malattia « simile »</p> <p>La sede dell'ASS è a Berna.</p> <p>L'ASS è indipendente, apolitica e senza appartenenza religiosa.</p>
<p>Articolo 2 Scopo dell'ASS</p>	<p>Lo scopo dell'ASS è di raggruppare gli ammalati colpiti da sclerodermia o da una malattia « simile » e di rappresentare i loro interessi e fabbisogni.</p> <p>Ciò concerne in particolare :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Messa in rete degli ammalati.</li> <li>- Informazione e sostegno alle persone colpite e ai loro parenti /congiunti /prossimi.</li> <li>- Informazione al pubblico sulla malattia e le sue conseguenze per gli ammalati.</li> <li>- La rappresentanza degli interessi degli ammalati tanto per quel che riguarda il campo della medicina che negli affari sociali o della politica.</li> <li>- La rappresentanza degli ammalati svizzeri negli incontri internazionali sulla sclerodermia.</li> <li>- La raccolta di fondi per sostenere la ricerca.</li> </ul>
<p>Articolo 3 Compiti</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Promuovere e sostenere contatti tra i membri così come lo scambio d'informazioni e di esperienze.</li> <li>- Sostenere i gruppi regionali</li> <li>- Informare sulle possibilità medicali e terapeutiche.</li> <li>- Organizzare riunioni d'informazione e coordinare gruppi di lavoro con partecipazione di specialisti.</li> <li>- Raccogliere e pubblicare le notizie nel campo medicale e delle terapie.</li> <li>- Sensibilizzare e informare il pubblico tramite i mass-media.</li> <li>- Intrattenere la collaborazione con gli specialisti e le istituzioni nel campo medico, terapeutico e sociale così come con altre organizzazioni nel campo della salute e del sociale.</li> <li>- Intrattenere la collaborazione con istituti nazionali ed internazionali che perseguono lo stesso scopo oppure uno scopo simile.</li> <li>- Quest'enumerazione è fatta a titolo indicativo, non è limitativa.</li> </ul>

<sup>1</sup> In questo documento utilizzeremo il genere maschile sottintendendo il genere femminile per facilitare la lettura.

## II Membri

Articolo 4 Membri	L'ASS è composta di membri - attivi - passivi e donatori - d'onore
Articolo 5 Membri attivi	Può diventare membro attivo ogni persona ammalata di sclerodermia o da una malattia simile dai 18 anni in su. Possono ugualmente essere membri attivi i genitori, o i membri della stessa famiglia, di una persona di meno di 18 anni colpita da sclerodermia o da una malattia simile.
Articolo 6 Membri passivi e donatori	Possono diventare membri passivi/donatori le persone, imprese, società e istituti che sostengono e promuovono gli interessi dell'ASS. Possono prendere parte all'assemblea generale ma non hanno diritto di voto.
Articolo 7 Membri d'onore	Possono essere nominate membri d'onore personalità che hanno aiutato in modo particolare l'ASS, la ricerca oppure la lotta contro la sclerodermia. Hanno gli stessi diritti dei membri attivi.
Articolo 8 Ammissione	La richiesta d'iscrizione per l'ammissione viene fatta per iscritto. Il comitato dell'ASS decide se accettare o no le domande di ammissione.
Articolo 9 Designazione dei membri d'onore	Il comitato dell'ASS propone la nomina dei membri d'onore all'assemblea generale. La nomina richiede una maggioranza di due terzi dei voti.
Articolo 10 Sospensione della qualifica di membro	La qualifica di membro si perde : - mandando la disdetta per iscritto - in caso di decesso del membro  per esclusione dovuta a : - per il non pagamento della quota dopo due richiami - per motivi gravi, che danneggiano l'ASS  Il comitato dell'ASS decide l'esclusione di un membro dopo aver verificato i fatti e ne informa gli altri membri in occasione dell'assemblea generale.
Articolo 11 Quota	L'AG stabilisce l'ammontare della quota alla maggioranza relativa. I membri d'onore sono esonerati della quota. La quota annua viene pagata all'inizio dell'anno.

## III Organi

Articolo 12 Organi	Gli organi dell'ASS sono : - L'assemblea generale - Il comitato dell'ASS - I verificatori dei conti - I gruppi regionali
-----------------------	--

#### IV Assemblea generale

Articolo 13 Assemblea generale	L'assemblea generale è l'organo supremo dell'ASS. Ne fanno parte i membri attivi, i membri passivi/donatori e i membri d'onore. L'assemblea generale ordinaria si svolge ogni anno. Un'assemblea generale straordinaria può essere convocata dal comitato dell'ASS oppure su domanda scritta di almeno un quinto dei membri aventi diritto al voto. La convocazione scritta ad un'assemblea generale ordinaria o straordinaria, con il luogo, la data e l'ordine del giorno, deve essere spedita almeno quattro settimane prima dell'AG. Le richieste dei membri devono pervenire per iscritto al comitato dell'ASS almeno due settimane prima dell'AG.
Articolo 14 Presidenza	L'assemblea generale è diretta dal presidente, nella sua assenza dal vice presidente oppure da un altro membro dell'ASS da lui designato. Deve venir steso un verbale sulle decisioni prese.
Articolo 15 Quorum, scrutinio ed elezione	Tutt'assemblea generale validamente convocata può prendere decisioni indipendentemente dal numero di membri presenti. Hanno diritto di voto tutti i membri attivi ed i membri d'onore. Le decisioni durante l'assemblea generale sono prese dalla maggioranza relativa dei voti validi, con riserva di disposizioni diverse dei statuti. In caso di parità dei voti, il presidente dà il voto determinante. Durante un'elezione, se la maggioranza assoluta non è raggiunta al primo turno, la maggioranza relativa è ammessa al secondo turno. Le votazioni ed elezioni hanno luogo, in principio, per alzata di mano. Si fanno a scrutinio segreto su richiesta di almeno un quinto dei votanti presenti oppure del comitato

#### V Comitato dell'ASS

Articolo 16 Composizione	Il comitato dell'ASS è composto da presidente, vice presidente, segretario, cassiere ed al massimo da tre altri membri. La composizione del comitato dell'ASS dovrà per quanto possibile rappresentare le regioni linguistiche.
Articolo 17 Elezione	Il comitato dell'ASS viene eletto dall'assemblea generale per una durata di due anni. Una rielezione è possibile. Soltanto i membri attivi dell'ASS possono essere eletti.
Articolo 18 Costituzione	Il presidente viene eletto dall'assemblea generale. Per il resto, il comitato dell'ASS si costituisce da sé stesso.
Articolo 19 Compiti e competenze	Il comitato rappresenta l'ASS presso terzi ed è responsabile per tutti gli affari che non sono affidati ad un organo definito negli statuti. In particolare è responsabile per : <ul style="list-style-type: none"><li>- La preparazione e la convocazione delle assemblee generali</li><li>- Il controllo della buona messa in atto delle decisioni dell'assemblea generale</li><li>- L'ammissione e l'esclusione dei membri</li><li>- La messa in opera, il controllo e lo scioglimento dei gruppi specializzati oppure di progetti</li><li>- L'adesione e le dimissioni presso altre organizzazioni</li><li>- L'ottenimento e la gestione delle finanze</li></ul>

#### VI Verificatori dei conti

Articolo 20 Revisione	La contabilità dell'ASS viene controllata da tre verificatori dei conti, di cui un supplente oppure da una Revisione esterna. Ne rendono conto all'assemblea generale con una relazione scritta. L'organo di revisione è eletto dall'assemblea generale. La sua elezione è rinnovabile.
--------------------------	---

## VII Gruppi regionali

Articolo 21 Gruppi regionali	I gruppi regionali fanno parte dell'ASS. Rappresentano gli interessi dell'ASS in Svizzera e aiutano l'ASS a raggiungere i suoi obiettivi conformemente ai compiti descritti negli statuti. I gruppi regionali si organizzano in modo autonomo nominando una persona o un gruppo di persone come dirigenti. Una riunione dei dirigenti dei gruppi regionali con il comitato dell'ASS ha luogo almeno una volta l'anno.
---------------------------------	--

## VIII Finanze

Articolo 22 Anno contabile	L'anno contabile per l'ASS incomincia il primo gennaio e finisce il 31 dicembre del medesimo anno.
Articolo 23 Risorse	Le risorse dell'ASS sono : <ul style="list-style-type: none"><li>- Le quote di membri</li><li>- I doni in contanti e la sponsorizzazione</li><li>- I lasciti e donazioni</li></ul>
Articolo 24 Utilizzazione delle risorse	Le quote dei membri servono per i fabbisogni interni dell'Ass. Delgi onorari o dei rimborsi spese come : spese diverse, di rappresentanza, pubblicità, spese postali, materiale d'ufficio etc. sono possibili. Devono essere state prestabilite con il comitato dell'ASS ed essere oggetto di ricevute dovutamente giustificate. Secondo le disponibilità finanziarie dell'ASS, organi di ricerca scelti dall'assemblea generale potranno vedersi attribuire dei doni.
Articolo 25 Responsabilità	L'ASS non può avere debiti. La respnsabilità personale dei singoli soci è esclusa.

## IX Disposizioni finali

Articolo 26 Modifica dei statuti	La modifica degli statuti può aver luogo solo in occasione di un'assemblea generale, alla maggioranza dei due terzi dei voti presenti e per quanto essa figuri all'ordine del giorno.
Articolo 27 Fusione e scioglimento	Una fusione con un'altra organizzazione, a scopo non lucrativo o di interesse pubblico, può realizzarsi soltanto con un'associazione esonerata dalle tasse e con sede in Svizzera. Lo scioglimento dell'ASS può essere deciso solo su richiesta del comitato o della metà dei membri aventi diritto di voto in occasione di un'assemblea generale convocata specialmente a tale scopo. La decisione di scioglimento esige l'approvazione dei quattro quinti dei voti. In caso di scioglimento, l'assemblea generale straordinaria si pronuncia sull'uso dei beni nello spirito degli scopi dell'ASS. Le somme in possesso dell'associazione oppure il capitale verranno attribuiti ad un'altra società, a scopo non lucrativo o di interesse pubblico, esonerata dalle tasse e avente la sua sede in Svizzera.
Articolo 28 Statuti	Le versioni francese, tedesca ed italiana degli statuti sono stati armonizzati e sono equivalenti.
Articolo 29 Entrata in vigore	L'ASS si è costituita in occasione dell'assemblea costitutiva del 27.11.2010. I presenti statuti sono stato approvati e messi in applicazione durante l'assemblea generale del 30 maggio 2015.

La presidente  
Nadine PACIOTTI